



MIUR Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Cassandro-Fermi-Nervi

Via Madonna della Croce, 26 76121 Barletta (BT) Tel. 0883.57.58.8

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 IN VISTA DELLA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

-ABSTRACT-

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2 nell'ambito delle attività dell'I.T. "CASSANDRO-FERMI-NERVI" di Barletta (BT), nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente.

2. (OMISSIS)

3. (OMISSIS)

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione

1. Per ogni plesso è stato individuato un Referente scolastico per COVID-19 e suo sostituto, che svolge un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione (DdP) ed ha il compito di creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio. (OMISSIS)

2. Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa all'organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da svolgere in regime di smart working, e dei collaboratori scolastici, affinché siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA organizzerà il lavoro dei collaboratori scolastici e degli assistenti tecnici affinché:

- a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

- b) sottopongono a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di gruppo classe;
- c) garantiscano l'adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da persone ogni ora per almeno 5 minuti;
- d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all'art. 5 del presente Regolamento;
- e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte degli studenti.

Inoltre il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) redigerà puntuale registro delle attività quotidianamente svolte dai collaboratori scolastici con relativi turni di lavoro, consultabile in ogni momento dal referente COVID e dal referente di plesso.

3. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all'interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l'affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola.

4. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di informare il Dirigente Scolastico, il Rappresentante di Lavoratori per la Sicurezza e il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Referente COVID qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti.

Art. 3 – Definizioni

(OMISSIS)

Art. 4 - Regole generali

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente Regolamento;
- b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale;
- c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato.

2. I collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare periodicamente, ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studente, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza di sintomi, ha l'obbligo di darne notizia all'Amministrazione Scolastica per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi.

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l'applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L'applicazione utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno.

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola

1. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre oltre 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). In questi casi è necessario rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale.

2. L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali.

3. L'ingresso a scuola di studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all'indirizzo della scuola della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

4. È istituito e tenuto presso i front-office un Registro degli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori/tutor degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza, che dovrà essere firmato e avrà valore di autodichiarazione dello stato di salute.

5. L'accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è subordinato alla registrazione dei dati di cui al punto precedente e alla sottoscrizione di una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000,

- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e nei tre giorni precedenti;
- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli ultimi 14 giorni;
- di non avere famigliari o conviventi risultati positivi al COVID-19;
- di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento.

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali raccolti secondo la normativa vigente.

7. È comunque obbligatorio

- Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari;
- Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, posta elettronica, PEC, etc.).

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all'interno dei locali della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

Art. 6 - Il ruolo degli studenti e delle loro famiglie

1. In relazione all'obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l'intera comunità scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, gli studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano verso l'ultima fase dell'adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus.

2. Gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a campione all'ingresso a scuola.

3. Le famiglie degli alunni sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, pertanto hanno l'obbligo di informare tempestivamente il dirigente scolastico o il referente scolastico per COVID-19, nel caso in cui:

- Il proprio figlio dovesse assentarsi per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali cluster di assenze nella stessa classe;
- Il proprio figlio risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.

4. Per tutto l'anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell'insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l'inizio degli scrutini intermedi e finali.

5. Nel caso in cui gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la guardia medica o il Numero Verde 800 713931 Regione Puglia.

6. Le specifiche situazioni degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche

1. Gli edifici scolastici sono suddivisi in settori che comprendono un numero variabile di aule didattiche al fine di gestire in maniera più efficace l'applicazione delle misure di sicurezza contenute in questo Regolamento, il tracciamento dei contatti in caso di contagio accertato dalle autorità sanitarie e le conseguenti misure da adottare.

2. A ciascun settore sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di uscita.

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l'ingresso e l'uscita attraverso uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito.

4. Agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende l'aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all'interno degli edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e indossando la mascherina:

- In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria classe solo se accompagnati dall'insegnante;
- Negli uffici di segreteria o in altri ambienti della scuola su espressa richiesta di un componente del personale della scuola o chiedendo il permesso all'insegnante;
- Ai servizi igienici se non presenti all'interno del proprio settore;

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all'interno del settore a cui ciascuna classe è assegnata. Gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina, È consentito togliere la mascherina solo per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere.

Art. 8 – Modalità di ingresso/uscita

1. Al fine di impedire passaggi incrociati, ovvero interferenze in corrispondenza degli accessi, l'entrata e l'uscita deve avvenire mediante porte dedicate e chiaramente identificate con opportuna segnaletica di "Ingresso" e di "Uscita". Anche la viabilità interna è segnalata favorendo un verso di marcia a senso unico.

2. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l'ingresso agli edifici scolastici è di norma consentito secondo gli orari scaglionati stabiliti. In caso di arrivo in anticipo, gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso secondo l'orario assegnato rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all'interno delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi antistanti.

3. Al suono della campana di ingresso gli studenti devono raggiungere le aule didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito sostare negli spazi esterni agli edifici. Gli studenti che arrivano a scuola dopo le ore 8.10 raggiungono direttamente le loro aule senza sostare negli spazi comuni. Per il computo e la gestione dei ritardi si fa riferimento al Regolamento di Istituto.

4. Una volta raggiunta la propria aula, gli studenti prendono posto al proprio banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

5. È fatto divieto per gli studenti di cambiare il banco a loro assegnato se non dietro autorizzazione del coordinatore di classe e sempre dopo adeguata sanificazione.

6. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della

vigilanza durante le operazioni di ingresso degli alunni dovranno essere presenti a scuola 5 minuti prima dell'inizio di tali operazioni, ovvero alle ore 7:55. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti all'ingresso per prelevare la propria classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:55 nei punti di raccolta stabiliti.

7. Le operazioni di entrata e di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di un'evacuazione ordinata entro la quale gli alunni devono rispettare il distanziamento fisico.

ENTRATA: Al suono della 1^a campanella alle 8:00 entrano le classi al piano terra, al suono della 2^a campanella alle ore 8:05 entrano le classi del 1° piano, al suono della 3^a campanella alle 8:10 entrano le classi del 2° piano.

Per accedere alle aule i ragazzi utilizzeranno le scale secondo il piano stabilito, che sarà indicato all'ingresso.

USCITA: al suono della 1^a campanella ore 12:20 escono le classi del piano terra, alle ore 12:25 escono le classi del 1° piano, alle ore 12:30 escono le classi del 2° piano. Per le giornate in cui si effettuerà la sesta ora di lezione gli orari di uscita saranno: 13:10= classi piano terra; 13:15= classi primo piano; 13:20= classi secondo piano.

Le classi seguiranno l'ordine stabilito dal piano di evacuazione, affisso alla porta di ciascuna aula. Il docente dovrà vigilare sul rispetto dell'ordine di uscita e accompagnare la classe sino all'ingresso del plesso coadiuvato dai collaboratori scolastici.

6. La prima delle quattro campane indica la fine delle attività didattiche, le altre due campane indicano il momento in cui gli alunni di ciascuna classe, sulla base di un apposito orario di uscita, in maniera rapida e ordinata, e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati a ciascun settore. Per nessun motivo è consentito agli studenti di sostare negli spazi interni ed esterni agli edifici.

7. A partire dalla prima campana di uscita il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni.

8. L'ingresso e l'uscita degli alunni deve avvenire in modo ordinato, in fila indiana, garantendo l'osservanza delle norme sul distanziamento sociale e osservando le indicazioni fornite dalla segnaletica orizzontale (a pavimento) e verticale.

9. L'eventuale ingresso del personale e degli studenti già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

10. È ridotto l'accesso ai visitatori, i quali, comunque, dovranno sottostare alle seguenti regole di massima:

- ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;
- limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e relativa programmazione;

- regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;
- differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e i punti di uscita dalla struttura;
- predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;
- pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;
- accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale solo in casi di estrema necessità, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
- L'ingresso degli studenti alla seconda ora non prevede l'accompagnamento da parte dei genitori, ma la famiglia ha l'obbligo di comunicare telefonicamente il ritardo del proprio figlio al numero di telefono del plesso di appartenenza.
- Nel caso di malore improvviso dello studente che richieda allontanamento dalla scuola occorre che il *front office* della scuola avverta la famiglia (sono vietate e non saranno ammessi a scuola i genitori contattati in via privata dall'alunno) affinché la scuola sia informata ai fini del tracciamento. Non è assolutamente permesso prelevare gli studenti prima della fine delle lezioni se non per motivi validi, certificati e preventivamente comunicati al personale scolastico almeno 48 ore prima.

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche

(OMISSIS)

2. Per le attività di educazione fisica svolte al chiuso, deve essere garantita adeguata aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri. Sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il distanziamento fisico.

3. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti devono a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo ospitante.

4. All'interno delle aule didattiche il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei due piedi posteriori. È fatto divieto agli alunni di spostare i banchi e le sedie. Sia l'insegnante disciplinare che l'eventuale insegnante di sostegno di norma svolgono la loro lezione all'interno dell'area didattica. Non è consentito all'insegnante prendere posto staticamente tra gli alunni.

5. È fatto obbligo a tutto il personale scolastico e agli alunni di indossare la mascherina durante la permanenza all'interno degli edifici scolastici poiché tutti gli spostamenti in aula (raggiungimento lavagna, spostamento verso servizi igienici/cestini dell'immondizia, altro) implicano possibilità di contatti/contagi con altri studenti. In laboratorio gli studenti devono indossare obbligatoriamente la mascherina per tutto il tempo di permanenza. Gli alunni possono togliere la mascherina durante

le attività sportive in palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati.

6. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, l'insegnante individua gli alunni incaricati di aprire le finestre e richiuderle una volta trascorso il tempo necessario.

7. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi di interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, gli studenti e gli insegnanti devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all'aperto.

Art. 10 - Utilizzo dei servizi igienici

1. L'accesso ai servizi igienici della scuola è consentito ad una persona per volta e nel corridoio antistante sarà consentita la sosta di massimo tre studenti per volta adeguatamente distanziati mediante segnaletica orizzontale e sorvegliati dal collaboratore che ne gestirà gli ingressi. Non sarà consentita l'attesa oltre i segnali predisposti. Prima di entrare bisogna igienizzare le mani. Il tempo di permanenza nel bagno deve essere limitato alla sola fruizione del servizio.

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine, di tirare lo sciacquone, di lavarsi accuratamente le mani e all'uscita igienizzarle nuovamente.

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il problema ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

4. Al fine di limitare assembramenti, l'accesso degli studenti ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare le necessità e la frequenza delle richieste. I collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali.

4/bis Il docente di classe avrà cura di segnare le uscite degli alunni sul registro di classe per consentire migliore tracciamento.

5. I collaboratori scolastici assicureranno che nei bagni le finestre siano sempre aperte.

Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti

Non saranno presenti distributori automatici di alimenti e bevande

Art. 12 - Uso della sala docenti

1. L'accesso alla sala docenti deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata del locale, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza.

2. L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente è consentito nel rispetto del distanziamento fisico e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale.

3. Il docente, nel rispetto delle indicazioni riportate sulla porta di accesso relative alla capienza massima, ovvero al numero di docenti che possono essere presenti, deve verificare se detto numero

è stato raggiunto, nel caso sia stato raggiunto deve aspetterà che uno dei colleghi esca prima di poter entrare.

Art. 13 - Riunioni ed assemblee

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all'interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro.

3. È privilegiato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza.

4. Durante tutto il periodo dell'emergenza sanitaria sono sospese le assemblee di Istituto degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento e sotto la stretta sorveglianza del docente.

5. Durante le assemblee di classe gli studenti devono adottare le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell'insegnante.

Art. 14 - Precauzioni igieniche personali

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, in corrispondenza degli accessi, negli uffici, in corrispondenza dell'accesso ai bagni, in corrispondenza di ciascuna aula sono presenti distributori di gel igienizzante.

3. Agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Art. 15 - Pulizia e sanificazione della scuola

1. I collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e l'igienizzazione giornaliera di tutti gli ambienti, secondo quanto definito dal cronoprogramma. Gli interventi saranno documentati nell'apposito registro regolarmente aggiornato. Nel piano di pulizia occorre porre particolare attenzione:

- agli ambienti di lavoro e le aule;

- alle palestre;
- alle aree comuni;
- alle aree ristoro e mensa;
- ai servizi igienici e agli spogliatoi;
- alle attrezzature e postazioni di lavoro e/o laboratori ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di sodio ipoclorito (candeggina) all'1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70%.

4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detersivi spray disponibili accanto alle postazioni.

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati al termine del loro uso. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono disinfettati alla fine di ogni lezione.

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

7. Durante le operazioni di pulizia i collaboratori scolastici devono indossare mascherine e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori.

Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all'interno dell'Istituto

(OMISSIS)

SI RIMANDA ALLO SCHEMA ALLEGATO

Art. 17 - Gestione in caso di persona risultante positiva al SARS-CoV-2

(OMISSIS)

SI RIMANDA ALLO SCHEMA ALLEGATO

Art. 18 - Gestione di una persona risultante contatto stretto di un caso

1. Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un caso (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e che quest'ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Art. 19 - Gestione degli studenti con disabilità

1. Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, il docente di sostegno e il personale addetto all'assistenza dei disabili deve usare unitamente alla mascherina chirurgica guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (per esempio una visiera in plexiglass).

Art. 20 - Gestione dei lavoratori e degli studenti fragili e la sorveglianza sanitaria

1. Fin dall'inizio della pandemia, i dati epidemiologici hanno chiaramente mostrato una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dimetaboliche) o in presenza di patologie a carico del sistema immunitario o quelle oncologiche (indipendentemente dall'età) che, in caso di comorbilità con l'infezione da SARS-CoV-2, possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia. Il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti (due o più patologie) che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio.

2. Ai sensi dell'art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 e sua conversione in Legge 17 luglio 2020, n. 77, è assicurata la "sorveglianza sanitaria eccezionale" per i "lavoratori cosiddetti fragili o che si riconoscano in questa condizione.

3. La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente, su richiesta del lavoratore. La richiesta deve sempre essere indirizzata al Dirigente Scolastico che provvederà a trasmetterla al Medico competente, con il quale concorderà le modalità per l'espletamento della visita medica.

4. Per studenti fragili si intendono gli studenti esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra il referente scolastico per COVID-19 e DdP, in accordo con il pediatra/medico di famiglia nel rispetto della privacy ma con lo scopo di garantire una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta altresì agli studenti che non possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici.

Art. 21 – Test diagnostici

(OMISSIS)

Allegato al presente Regolamento

Allegato 1: Schema riassuntivo

